

AMMINISTRAZIONE E ALIENAZIONE DEI BENI TEMPORALI DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI NEL CODICE (CAN. 638)

Introduzione

I beni temporali posseduti dagli Istituti religiosi, secondo la norma del can. 635 §1, sono chiamati “beni ecclesiastici” e sono retti dalle disposizioni del Libro V «I beni temporali della Chiesa», a meno che non sia espressamente disposto altro¹. Ugualmente, secondo il can. 634 §1, non solo gli Istituti religiosi in quanto tali, ma anche le loro Province e case sono persone giuridiche pubbliche *ipso iure*, i loro beni a norma del can. 1257 §1 sono beni ecclesiastici e perciò soggetti alle norme del medesimo Libro². Certamente, sebbene i beni temporali degli Istituti reli-

¹ Per l'esegesi e applicazione del can. 635, vedi Y. SUGAWARA, «Le norme sui beni temporali negli istituti religiosi», in AA.VV., *Iustitia in caritate*, Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, Roma 2005, 411-429.

² Il Codice precedente rinviava il regolamento dell'amministrazione dei beni di diversi enti degli Istituti religiosi alle Costituzioni (cf. can. 532 §1). Ora il Codice del 1983 fa un riferimento esplicito anche alle norme del Libro V che riguarda i beni ecclesiastici in genere. Per quanto riguarda i beni degli Istituti secolari, il can. 718 dispone che l'amministrazione dei loro beni sia regolata dalle norme del Libro V e del loro diritto proprio. La stessa regola si applica anche alle Società di vita apostolica a norma del can. 741 §1.

giosi siano definiti "ecclesiastici", come viene affermato nel can. 1256, essi appartengono agli Istituti stessi come a persona giuridica che legittimamente li possiede, e non ad una altra autorità superiore nella Chiesa, ad esempio, la Chiesa particolare nel caso dell'Istituto di diritto diocesano, e sono amministrati e alienati con la propria capacità e sotto la propria responsabilità. Questo rappresenta come una parte del governo interno degli Istituti che godono di giusta autonomia (cf. can. 586 §1).

Il Codice di diritto canonico del 1983 ordina il regolamento dell'amministrazione e alienazione dei beni temporali degli Istituti religiosi nel can. 638 in quattro paragrafi. Trattare la materia dell'amministrazione è un'opera non senza difficoltà, particolarmente perché si tratta di un tema che copre un campo considerevolmente vasto con diversi elementi nella prassi come atti di acquisizione, conservazione e investimenti, costruzioni e manutenzione, e altri contratti. Ogni amministratore negli Istituti religiosi infatti compie un gran numero di atti di amministrazione nel proprio ufficio ordinario, sia per la vita interna dell'Istituto e della comunità sia per le attività apostoliche esterne. La difficoltà in questo argomento deriva anche dal fatto che esiste una normativa canonica peculiare che si basa sui fattori propriamente ecclesiali, come ad esempio, i caratteri specifici derivanti dai fatti storici, le esigenze spirituali e pastorali, il carisma di fondazione di ciascun Istituto che esige uno stile speciale di vita e di apostolato.

Si richiede un'attenzione particolare al fatto che nel Codice attuale, oltre agli atti di amministrazione ordinaria, esistono quelli di amministrazione straordinaria che il Libro V regola sotto il titolo dell'amministrazione (Titolo II; cann. 1273-1289) ed esiste

poi un'altra categoria di atti che la normativa della Chiesa regola in modo specifico, sotto il titolo di atti di alienazione (Titolo III; cann. 1291-1298), distinti da quelli di amministrazione; ad esempio, nel Libro V il can. 1277 prevede la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per la diocesi, e il can. 1281 per le altre persone giuridiche, mentre il can. 1292 si occupa degli atti di alienazione.

Questa distinzione degli elementi economici si trova anche nel campo dei beni degli Istituti religiosi, precisamente nel can. 638 §§1-3. In tal modo la nozione di alienazione nella legislazione canonica deve essere distinta dal concetto di amministrazione, anche rispetto agli atti di amministrazione straordinaria. Il Codice non dice nulla circa i limiti degli atti di amministrazione, e quelli di amministrazione straordinaria non sono atti necessariamente peggiorativi. Sono distinti da quelli che riguardano il patrimonio stabile di cui parla il can. 1291 sull'alienazione. I Superiori, i loro Consigli e gli amministratori negli Istituti religiosi devono conoscere la distinzione di questi diversi tipi di atti contenuta nel Codice e i loro rispettivi requisiti per la procedura nell'ordinamento canonico per il buon governo degli Istituti.

1. Amministrazione dei beni temporali negli Istituti religiosi

1.1 *Amministrazione ordinaria e straordinaria negli Istituti religiosi*

Il can. 638 §1 dice che spetta al diritto proprio di ciascun Istituto, entro l'ambito del diritto universale,

determinare quali sono gli atti che eccedono il fine e la misura dell'amministrazione ordinaria e stabilire ciò che è necessario per porre validamente tali atti, chiamandoli atti di "amministrazione straordinaria". Il §1 dà una norma generale ai religiosi che deve essere sempre osservata nella procedura per porre gli atti di amministrazione straordinaria, cioè si esige la licenza dell'autorità competente senza della quale l'atto è invalido. La definizione di atto di amministrazione straordinaria è contenuta nel Libro V, nei cann. 1277 e 1281 §§1-2. Si descrive che sia un atto che eccede "*finem et modum*" dell'amministrazione ordinaria e richiede che sia determinato negli Statuti o dal Superiore competente. I canoni prescrivono che l'atto di amministrazione straordinaria richiede particolari procedure. Il can. 1281 §1 prescrive che, fermo restando le disposizioni degli Statuti, si richiede sempre per la validità il permesso scritto previo dell'Ordinario³ e il can. 1277 prescrive il consenso di determinati organismi.

Il can. 1281 §1 parla del permesso scritto previo dell'Ordinario. Per gli Istituti religiosi, essendo il diritto proprio a determinare gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione a norma del can. 638 §1,

³ Gli amministratori hanno spesso bisogno di licenze e permessi per compiere determinati atti nell'atto di amministrazione. Tale licenza è per la validità qualora ciò sia detto espressamente (cf. can. 10). La normativa del can. 1281 §1 è quasi la stessa del can. 1527 §1 del Codice del 1917, il quale è la fonte del can. 638 §1 e indicava il permesso scritto dell'Ordinario del luogo nell'atto in questione: «Nisi prius ab Ordinario loci facultatem impetraverint, scriptis dandam, administratores invalide actus ponunt qui ordinariae administrationis fines et modum excedant».

spetta ad esso prevedere in concreto chi sia il Superiore competente che dà il permesso richiesto per ciascuna persona giuridica pubblica, come ad esempio, lo stesso Istituto, la Provincia oppure la singola casa religiosa. Nel caso degli Istituti religiosi, il consenso richiesto nel Libro V è quello del Consiglio del Superiore competente (cf. can. 638 §3). Niente vieta, tuttavia, che il Superiore abbia un altro organismo per il suo governo concernente gli affari economici determinato nel diritto proprio. Il Superiore deve avere il consenso quando si tratta di atti di amministrazione straordinaria con le conseguenze specificate nel can. 127, cioè per la validità. A questo proposito, le Costituzioni come Codice fondamentale (cf. can. 587 §1) dovrebbero dare delle direttive di carattere generale e di principio e lasciare gli elementi mutabili alle norme contenute nei codici secondari dell'Istituto (cf. §4).

Dalla lettera del can. 638 §1, è evidente che l'amministrazione straordinaria suppone che esista un'amministrazione ordinaria, la quale è atto ordinario di conservazione, custodia, sviluppo ed impiego dei beni. Secondo il canone, sono atti di amministrazione straordinaria «*actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant*»⁴. La stessa for-

⁴ L'espressione, originariamente, si trovava nella legislazione particolare della Sacra Congregazione della Propaganda Fide del 1856, art. 20, *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, Roma 1893, 608, la quale è una fonte del can. 1527 §1 del Codice del 1917, che trattò il concetto di «*quidquam facere, quod fines ordinariae administrationis transgreditur*». Questo concetto è recepito dal Codice precedente e viene ripreso nel Codice attuale in cui la formula con qualche modifica viene adoperata nei cann. 638, 1277 e 1281.

mula si trova anche nel can. 1281 §2 del Libro V, «*actus qui finem et modum [...] excedunt*», mentre nel suo §1 si adopera la forma plurale *fines*. A norma del can. 638 §2, l'amministrazione straordinaria spetta di diritto al Superiore competente, mentre l'economo o altro ufficiale non può porre atti di questo genere senza il permesso esplicito, il cui modo è da determinare nel diritto proprio, da parte del Superiore competente⁵. Tutte quelle spese e atti giuridici di amministrazione che non sono compresi nell'amministrazione straordinaria appartengono all'amministrazione ordinaria.

Il canone domanda che, entro l'ambito del diritto universale, il diritto proprio precisi quali atti appartengano all'amministrazione straordinaria. In certo modo si può semplicemente affermare che gli atti di amministrazione ordinaria sono quelli normali per la conservazione, l'utilizzo e il miglioramento del patrimonio. In realtà, tuttavia, si deve dire che è difficile fornire una determinazione di tali atti, per diverse ragioni. Il Codice adopera il termine "amministrazione straordinaria" sia nel Libro V (can. 1277; cf. can. 1281) per le persone giuridiche in genere sia nel can. 638 §1 per gli Istituti religiosi, ma non definisce quali atti in concreto siano considerati atti di straordinaria amministrazione⁶. Ci possono essere

⁵ Il §2 prescrive: «Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli ufficiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio».

⁶ Nel Libro V, il can. 1281 §2 stabilisce in modo generale che spetta innanzitutto agli Statuti delle singole persone giuridiche precisare quali atti si debbano considerare straordinari. Il Codice, cioè, prescrive che tali atti siano determinati positivamente.

diversi criteri; ad esempio, quantitativo, qualitativo o di frequenza. Un criterio quantitativo vuol dire considerare atti di amministrazione dal punto di vista del costo fissando una somma. Questo criterio porta con sé una certa sconvenienza, in quanto una cifra che può essere del tutto ordinaria per un Istituto religioso esteso e internazionale potrebbe essere straordinaria per un altro più piccolo. Una possibilità potrebbe essere quella di fare un elenco di atti concreti che rientrano alla categoria dell'atto in questione. Ma l'economia moderna non permetterebbe di farlo a causa delle complessità delle attività coinvolta oggi rispetto a quella d'altri tempi. Non sarebbe nemmeno possibile elencare tutte le categorie di atti "straordinari" a livello di diritto universale per il mondo moderno, che sperimenta un cambiamento veloce negli atti economici di natura e modalità inimmaginabili prima.

In proposito, De Paolis, cautamente leggendo la lettera dei canoni stessi che adoperano espressione "*finem (fines) et modum*", osserva che l'amministrazione può essere straordinaria in riferimento sia ai fini sia alla misura. I fini, nel nostro caso, riguardano il progetto, lo scopo per il quale un Istituto religioso è costituito. Secondo l'autore, quando l'atto risponde alle finalità e al servizio che l'Istituto religioso deve prestare in base al diritto proprio, l'amministrazione

mente. Se questa definizione è assente negli Statuti, «spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette». Ogni persona giuridica deve avere Statuti approvati dalla competente autorità (cf. can. 117), e per gli Istituti religiosi questi sono le Costituzioni.

si considera ordinaria⁷. Il rispetto della finalità infatti coincide con l'atteggiamento fondamentale del Codice che parla spesso del fine di ciascuna persona giuridica, come afferma il primo canone del Libro V quando ammette il diritto della Chiesa ai beni temporali collegandosi ai suoi "fini propri" (can. 1254 §1). Il Libro V indica chiaramente che i beni temporali servono alla Chiesa per perseguire i suoi fini propri, e il §2 dello stesso canone mette in risalto i fini dei beni, soprattutto quelli propri della Chiesa: culto divino, sostentamento del clero e di altri ministri, e le opere apostoliche e di carità, specialmente a favore dei poveri. Secondo tale spirito, gli Istituti religiosi hanno diritto di possedere e amministrare i beni temporali in quanto essi partecipano alla missione della Chiesa (cf. can. 574) e perciò devono amministrare i beni secondo lo spirito e i fini propri degli Istituti approvati dalla Chiesa⁸.

⁷ Cf. V. DE PAOLIS, *Il Codice del Vaticano II, I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, 146-147.

⁸ L'affermazione del can. 1254 §2 era già contenuta nel Codice precedente, precisamente nel can. 1496, il quale, a differenza del canone in questione, parlava soltanto del diritto della Chiesa di esigere dai fedeli i beni necessari per tali fini propri, e non faceva riferimento alla destinazione dei beni della Chiesa in genere. Nel Vaticano II, nell'elencazione delle finalità dei beni ecclesiastici, il decreto *Presbyterorum Ordinis*, 7 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 991-1024, n. 17c afferma: «I sacerdoti devono sempre impiegare i beni ecclesiastici per quei fini per il cui raggiungimento è lecito alla Chiesa possedere beni temporali, e cioè: lo svolgimento del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero e, inoltre, l'esercizio delle opere del sacro apostolato o della carità in modo particolare nei confronti dei poveri». Il Codice applica l'affermazione conciliare alla Chiesa intera, a tutti i livelli.

È necessario tenere il fine come primo criterio. I canoni parlano anche della «misura [*modus*]» degli atti di amministrazione. Ci possono essere degli atti che, per quanto riguarda i fini, sono di ordinaria amministrazione, ma dal punto di vista della misura, sono da considerare di amministrazione straordinaria. I due criteri, il fine e la misura, devono quindi essere combinati insieme. In concreto, per gli atti di amministrazione straordinaria ci sono, in effetti, diversi elementi di cui tenere conto. De Paolis elenca in modo generale gli elementi a questo proposito:

la quantità; i rischi di perdita; l'incidenza che l'atto può avere sulla sostanza o solamente sui frutti; pericoli sulla stabilità dello stesso patrimonio; la natura della cosa; l'oggetto dell'atto di amministrazione e del servizio che viene prestato; la modalità e la complessità del negozio; il valore della cosa; la durata dei tempi di esecuzione; incertezza dei risultati economici; la consistenza patrimoniale, economica e finanziaria della stessa persona giuridica, ecc.⁹.

Gli atti di amministrazione straordinaria siano individuati dal diritto proprio a norma del can. 638 §1. L'elencazione dovrà essere fatta secondo le esigenze di ciascuna persona giuridica esistente: l'Istituto stesso, la Provincia/Regione e la singola casa. Non potrebbe esistere un elenco completo applicabile comunemente a tutti gli Istituti, in quanto la determinazione concreta degli atti di amministrazione straordinaria può variare da Istituto ad Istituto. Talvolta a causa della diversità delle situazioni; motivata in modo particolare dall'estensione territoriale, è impossibile anche averla per

⁹ V. DE PAOLIS, *Il Codice del Vaticano II* (cf. nt. 7), 147.

l'Istituto intero. Gli atti di amministrazione straordinaria in ogni modo devono essere stabiliti in riferimento al fine dell'Istituto, sempre prestando attenzione al suo carisma di fondazione e, allo stesso tempo, alla concreta situazione economica dei singoli enti; ad esempio, la somma della spesa, l'attuale situazione economica o il rapporto alla Chiesa locale¹⁰.

1.2 *Altri requisiti per l'amministrazione*

Il can. 636 §1 prescrive che in ogni Istituto ed in ogni Provincia che viene retta da un Superiore maggiore¹¹ deve esserci un economo distinto dal Superiore maggiore costituito a norma del diritto proprio per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore¹². Gli economisti e gli altri ufficiali a ciò desi-

¹⁰ Per l'amministrazione, il Codice adopera anche l'espressione "atti di amministrazione di maggior importanza". Il can. 1277 stabilisce che il Consiglio per gli affari economici diocesano e il Collegio dei consultori devono essere consultati dal Vescovo per gli atti di amministrazione che risultano di particolare importanza in relazione alla situazione economica della diocesi. Il Codice tuttavia non offre argomenti più precisi per distinguere l'ambito di tali amministrazioni se non alcune norme per la procedura. Per gli Istituti religiosi non esiste tale normativa. La distinzione in questione è, quindi, lasciata al diritto proprio.

¹¹ Per la definizione di Provincia e di una parte equiparata alla Provincia, con qualunque nome designata, e di "Superiore maggiore", vedi cann. 620 e 621.

¹² Questo canone si applica anche alle Società di vita apostolica a norma del can. 741 §1. Secondo il canone, anche nelle comunità locali deve essere nominato un economo distinto dal Superiore locale. Costituire un economo, sia generale sia provinciale, è obbligatorio, mentre costituire un economo locale è facoltativo, in quanto il §1 dice «per quanto è possibile»; ciò

gnati devono essere soggetti ai Superiori nell'amministrare i beni dell'Istituto, il che significa che devono trovare i modi migliori per conservare, utilizzare e spendere i beni secondo lo spirito e le intenzioni dell'Istituto. L'economista sottostà all'autorità del Superiore ed è escluso dall'azione dell'alienazione in senso tecnico canonico della parola (cf. 2.1) e deve limitarsi nel suo ufficio agli atti di amministrazione ordinaria.

I compiti e i doveri principali degli economisti e ufficiali dovranno essere specificati nel diritto proprio e sono ordinariamente di natura esecutiva: amministrano i beni dell'Istituto secondo gli indirizzi e le modalità stabiliti dal Superiore. Spetta all'economista realizzare gli ordini di spesa sulla base delle entrate stabili dell'Istituto o della Provincia. Il can. 636 §2 ordina che nel tempo e modalità stabiliti dal diritto proprio, l'economista e gli altri amministratori devono presentare all'autorità competente il rendiconto dell'amministrazione da loro svolta¹³. Gli

dipende, ad esempio, dalla misura e natura della comunità. In caso di necessità è possibile nominare uno stesso economista per diverse case o comunità locali.

Secondo la norma del Libro V, il mandato all'economista di una diocesi deve essere di cinque anni, rinnovabile per altri quinquenni, ed egli non deve essere rimosso dal suo ufficio mentre è in carica, se non per grave causa (can. 494 §2), ma per gli Istituti religiosi non si dà una norma simile. La determinazione spetta quindi al diritto proprio. Inoltre a differenza del Codice del 1917 che prescriveva tale ufficiale fosse designato secondo la norma delle Costituzioni (cf. can. 516 §4), ora il canone parla del diritto proprio.

¹³ Il can. 1287 §1 parla del rendiconto annuale per l'economista diocesano e il can. 1284 §2, 8° per gli amministratori in genere. Il can. 636 §2 lascia la determinazione della periodicità al diritto proprio di ciascun Istituto.

economi, perciò, a ciascun livello – generale, provinciale e locale – presentano al Superiore determinato nel diritto proprio il rendiconto della propria amministrazione. Quando agisce per conto dell'Istituto, l'economo o l'altro ufficiale deve stare nell'ambito delle sue competenze, ma tale regola non impedisce al Superiore di affidare loro alcuni compiti specifici per gli atti di amministrazione. L'economo, se agisce nell'ambito delle proprie competenze, agisce in nome dell'Istituto e gli atti posti da tale amministratore sono atti posti dall'Istituto stesso. Se una persona giuridica – l'Istituto, Provincia o casa religiosa – ha quindi contratto debiti e oneri, con la dovuta procedura tramite il legittimo amministratore, è tenuta naturalmente a risponderne in proprio (cf. can. 639 §1)¹⁴ come persona giuridica.

Secondo il can. 638 §2, anche quando esiste un economo, il Superiore può per diritto eseguire personalmente gli atti di amministrazione. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente dai Superiori, e in modo particolare, in caso urgente, il Superiore o gli ufficiali designati per questo scopo possono lecitamente eseguire gli atti di amministrazione ordinaria senza alcuna comunicazione del fatto all'economo. Al Superiore, tuttavia, non spetta l'amministrazione esecutiva nelle materie quotidiane, ma piuttosto essere il responsabile nel-

¹⁴ Il can. 639 §§2-3 tratta i casi dei beni che appartengono ai singoli membri degli Istituti e dicono che se un religioso ha contratto debiti o oneri sui propri beni senza la licenza del Superiore, è lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere. Per la validità di atto giuridico in genere, vedi cann. 124-128.

l'ambito dell'amministrazione. Egli, cioè, in via ordinaria, non esegue i singoli atti di amministrazione, ma li guida dando il permesso agli ufficiali incaricati per la persona giuridica, altrimenti lo spirito del can. 636 §1 – avere l'economo distinto dal Superiore – non raggiungerebbe il suo scopo. Per un buon governo delle cose nell'Istituto, è necessario, prima di tutto, che il Superiore si sia informato in modo adeguato e sufficiente sulla reale situazione economica dei singoli enti, sia della loro disponibilità sia dei loro bisogni, affinché sia in grado di operare ciò che è necessario per il bene della persona giuridica affidatagli.

All'economo spetta la proposta, il consiglio e la preparazione dell'atto che oltrepassa l'ordinaria amministrazione, ma non la decisione stessa, che spetta invece al Superiore. L'economo avrà il compito di evidenziare in modo particolare gli aspetti tecnici e giuridici – economici e finanziari – dell'atto che il Superiore deve porre. Dal tenore della lettera dei cann. 627 §1 e 638 §1, spetta al Consiglio aiutare il Superiore per alcuni elementi peculiari, ad esempio, il discernimento sugli aspetti pastorali, sulla maniera del raggiungimento del fine proprio e sul rapporto con la Chiesa locale. Sarà impossibile definire esattamente il limite delle opere da affidare all'economo, ed è difficile allo stesso momento, immaginare che, quando c'è l'economo nella procedura del discernimento prima di arrivare alla fase decisionale, egli non partecipi a tale procedimento, in quanto egli è la persona che conosce la situazione patrimoniale dell'Istituto o la Provincia più di ogni altro membro.

Il can. 1283, 2° esige che ci siano norme chiare nel diritto proprio riguardo a un dettagliato inventa-

rio dei beni immobili, dei beni mobili preziosi o che rappresentino qualche interesse culturale secondo la valutazione e la stima degli amministratori. Negli Istituti religiosi, adempiere queste opere è degli economisti. Il can. 1284 §1 inoltre impone agli amministratori l'obbligo di agire con diligenza. Il modello della diligenza è quella del "buon padre di famiglia" che amministra i propri beni; la formula tradizionale per indicare le virtù richieste per il Superiore e l'economista. Nel §2 dello stesso canone, si elencano in nove numeri in modo estremamente generale le norme da seguire come principi di sana amministrazione. Un'ulteriore specificazione sarà impossibile a livello di diritto universale, dato che le situazioni economiche sono molto diverse, per i singoli Istituti religiosi la determinazione sarà dunque affidata al diritto proprio di ciascun Istituto.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'amministratore sui beni degli Istituti religiosi, è da prestare attenzione in modo speciale al §2, 1°, che impone l'obbligo della costante e periodica vigilanza in materia amministrativa. Per gli Istituti religiosi, la vigilanza richiesta si attua tramite il controllo di un ufficiale specializzato per la materia economica o in occasione della visita dei Superiori designati a tale incarico (can. 628 §1). Quando, cioè, il Superiore, solitamente maggiore, fa la visita della casa con la frequenza stabilita dal diritto proprio, si auspica che, o egli personalmente o tramite l'ufficiale che accompagna, accuratamente conosca la reale situazione economica della casa, soprattutto mediante l'esame dei bilanci e dei libri contabili. Inoltre si devono adempiere tutti i requisiti del diritto, anche dal punto di vista della proibizione: ad esempio, a norma del can. 672 che si riferisce al can. 286, i religiosi

devono evitare finalità commerciali ed affaristiche. In effetti il can. 286 vieta ai religiosi di svolgere attività affaristica e commerciale, direttamente o tramite altri, a proprio profitto o per conto di altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.

2. Alienazione dei beni degli Istituti religiosi

2.1 *Il concetto di alienazione nel can. 638 §3*

Il can. 638 §3 regola in modo particolare l'alienazione dei beni temporali degli Istituti religiosi. Il Codice prescrive che per la validità degli atti di alienazione si richiede la licenza scritta del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio¹⁵. Il

¹⁵ Per la facoltà di alienazione degli Istituti religiosi, a partire dal periodo del Vaticano II, il rescritto pontificio *Cum admotae*, 6 giugno 1964, AAS 58 (1964) 374-378, n. 9 ha esteso la facoltà anteriormente concessa ai Vescovi nel motu proprio *Pastorale munus*, 30 novembre 1963, AAS 56 (1964) 5-12, I, n. 32, ai Superiori generali degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Due anni dopo, LA SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI, decreto *Religionum laicalium*, 31 maggio 1966, AAS 59 (1967) 362-364, n. 2, ha dato un'ulteriore estensione della medesima facoltà ai Superiori generali di Istituti religiosi laicali, sia maschili sia femminili, di diritto pontificio. Si tratta della facoltà del Moderatore supremo di concedere, con il consenso del loro Consiglio e per un giusto motivo, il permesso di alienare beni del proprio Istituto, insieme con alcune materie concernenti l'amministrazione, come il permesso di pignorare i beni degli Istituti, di ipotecarli, di affittarli, di darli in enfiteusi. Il decreto dichiarava che i Superiori generali, con il consenso del loro Consiglio, possono suddelegare questa facoltà agli altri Superiori maggiori dello stesso Istituto.

§3 segue e specifica la normativa contenuta nel Libro V¹⁶, nel senso che paragonando la normativa contenuta nel §3 a quella del Libro V sull'alienazione (cann. 1291, 1292 e 1295) risulta chiaro che l'alienazione di cui al §3 non riguarda il semplice trasferimento di un bene o rapporto giuridico degli Istituti ad un altro titolare, ma si tratta del sistema giuridico del Libro V, cioè, solo di trasferimento del dominio diretto dell'Istituto sui beni appartenenti al suo patrimonio stabile ad altro titolare. Ciò significa che l'atto di alienazione è un atto chiaramente distinto da quello dell'amministrazione.

Nel Codice attuale si parla di alienazione, da un canto in senso stretto, cioè come trasferimento della proprietà diretta da una persona giuridica ad una altra persona, e, d'altro canto, come dice il can. 1295, si applica il concetto più largo di qualsiasi atto «*quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit*»¹⁷. Il can. 638 §3 parla nello stesso paragrafo sia dell'alienazione in senso proprio, ad esempio, la vendita di una casa religiosa, la cessione di un credito intitolato da una Provincia, sia in quello più largo, di qualsiasi negozio «*in quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest*». Il Codice in tal modo fa rientrare nella nozione di alienazione dei beni degli Istituti religiosi anche ciò che non è propriamente alienazione, cioè, un atto che non trasferi-

¹⁶ Dall'elenco delle fonti dei cann. 1291-1298 risulta che la legislazione attuale sull'alienazione dei beni ecclesiastici in linea di principio si riproduce la normativa del Codice del 1917 con alcune modifiche che specificano le norme in questione.

¹⁷ Nel Codice del 1917, il concetto di alienazione si trova nel can. 1533 che fa riferimento ugualmente a qualsiasi contratto «*quo conditio Ecclesiae peior fieri possit*».

sce il dominio diretto di una cosa, ma che concede un diritto reale sulla stessa, in modo che il dominio diretto rimane all'Istituto, ma diminuito in modo considerevole; ad esempio, la costituzione di una servitù su una sua casa religiosa per un periodo molto lungo, la dazione in ipoteca di un bene immobile dell'Istituto. Non si tratta del titolo del proprietario in se stesso, ma della condizione patrimoniale della persona giuridica negli Istituti.

Per quanto riguarda la legislazione sull'alienazione dei beni ecclesiastici in genere, nel Libro V si trova il regolamento sia per la validità dell'atto sia solo per la sua liceità; i cann. 1291 e 1292 si occupano della validità, mentre i cann. 1293 e 1294 trattano della liceità. Secondo il can. 1291, solo l'alienazione di beni ecclesiastici appartenenti al patrimonio stabile richiede per la validità la licenza della competente autorità. Secondo il can. 1292, quando il valore dei beni che si intendono alienare eccede la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza della legittima autorità. Perciò anche negli Istituti religiosi si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente per la validità dell'alienazione e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale dell'Istituto, la sua Provincia e casa potrebbe subire detrimento in questo senso, quando si tratta del patrimonio stabile e della somma massima fissata.

Nel Libro V, per l'alienazione in alcuni casi è richiesto anche il parere o il consenso da parte di determinati organismi (can. 1292 §1). Nel caso degli Istituti religiosi, come prescrive il can. 638 §3, è necessario in ogni caso il consenso del Consiglio che il Codice prescrive ad ogni Superiore canonico (can. 627). Si applica naturalmente anche in tale occasione la norma del Libro V che dispone che coloro

che sono chiamati a dare il parere o il consenso per l'alienazione devono farlo solo dopo che siano stati informati esattamente sullo stato economico della persona giuridica di cui si propone l'alienazione dei beni (can. 1292 §4), e anche di altre alienazioni eventualmente già fatte (can. 1292 §3)¹⁸.

2.2 Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile

Secondo il can. 1291, solo l'alienazione di beni degli Istituti che appartengono al suo patrimonio stabile richiede per la validità la licenza del Superiore competente con il consenso del suo Consiglio. Non tutti i beni appartenenti ad un Istituto religioso sono beni che fanno parte del suo patrimonio stabile. Il can. 1291 dice che il patrimonio stabile è costituito da una legittima assegnazione. È necessaria quindi anche per un Istituto religioso un'assegnazione positiva dei beni al patrimonio stabile. Il consenso del Consiglio di cui parla il can. 638 §3 è richiesto per l'alienazione dei beni che per tale legittima assegnazione costituiscono il patrimonio stabile dell'Istituto o di una delle sue parti. La legittima assegnazione è un atto posto dall'autorità competente a norma del diritto sia universale sia proprio. Spetta al diritto

¹⁸ Per quanto riguarda il consiglio o il consenso, si applica il can. 127. Il can. 127 §3 invita gli interessati a dare il proprio parere o consenso con sincerità e a mantenere, se lo richiede la gravità della materia, il segreto. Il can. 1292 §3 precisa che quando si tratti dell'alienazione di beni divisibili, la validità della licenza è vincolata alla menzione delle parti eventualmente già alienate nella richiesta stessa per evitare vendite frazionate.

proprio determinare chi sia tale autorità competente a fare tale assegnazione, il Superiore o il Capitolo, e se nel caso del primo, con il consenso o parere del suo Consiglio.

Per quanto riguarda il concetto di “patrimonio stabile”, il termine si trova anche nel can. 1285 sull'amministrazione, il quale parla della donazione dei beni che gli amministratori possono fare a fini di pietà e di carità cristiana. Nel canone, con l'espressione “i beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile” viene esplicitato che i beni che formano il patrimonio stabile non sono limitati ai beni immobili, anche se la gran parte dei quali sarebbe di questo genere. Sebbene il can. 1291, trattando l'atto di alienazione, non espliciti questo elemento, si può dire che possono appartenere al patrimonio stabile sia beni mobili sia quelli immobili. Facendo paragone con la dicitura adoperata nei canoni concernenti l'alienazione, l'espressione “patrimonio stabile” del can. 1291 del Codice attuale può essere considerata sostituire quella del can. 1530 §1 del Codice del 1917, che ne è fonte, “*res ecclesasticae immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt*”. Con tale formula si indicavano quei beni mobili e immobili che possono essere conservati e tali beni non devono essere alienati. Questi beni sono da essere conservati, e quindi non devono essere alienati. Nel mondo dell'economia odierna si possono conservare più facilmente anche i beni mobili investendoli in diversi modi in maniera stabile e permanente, e perciò sia i beni immobili sia i beni mobili possono essere considerati stabili, e il Codice del 1983 adopera il termine “patrimonio stabile”, sostituendo la formula precedente.

I canoni che riguardano l'alienazione non obbligano esplicitamente che ogni persona giuridica abbia

un patrimonio stabile, ma suppone che lo abbia, in quanto nel Codice il canone che riguarda la persona giuridica in genere stabilisce che l'autorità non conferisca la personalità giuridica se essa non abbia i mezzi che si prevedono sufficienti al conseguimento del fine (can. 114 §3)¹⁹. La situazione naturalmente differisce da un Istituto all'altro. Infatti il can. 634 §1 ammette la possibilità di limitare o escludere perfino la capacità di acquistare e possedere agli Istituti religiosi a norma delle proprie Costituzioni. Vista la diversità sia di vita sia di attività che gli Istituti svolgono in diverse condizioni, non ci possono essere criteri di stabilità oggettivamente applicabili riguardanti i loro beni. Tuttavia, come nel caso dell'amministrazione dei beni, il criterio si dovrebbe basare sul fine proprio dell'Istituto per il quale l'Istituto è nato ed approvato dalla competente autorità della Chiesa. L'assegnazione al patrimonio stabile deve essere fatta secondo criteri che mettono in rilievo prima di tutto il fine e la natura dell'Istituto o delle comunità interessate e anche secondo la natura dei beni.

In ordine teorico, il patrimonio stabile per un Istituto religioso significa l'insieme dei beni che costituiscono la base economica minima per i fini propri dell'Istituto derivanti dal suo carisma di fondazione. Tale formula può evidenziare che si tratta di beni inalienabili, in quanto hanno lo scopo di permettere l'esistenza e le necessarie attività per il raggiungimento

¹⁹ Per gli Istituti religiosi, il can. 610 §2 accenna all'esistenza di tali mezzi, stabilendo che non si proceda all'erezione di una casa se prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri.

delle finalità proprie dell'Istituto. Ogni Istituto e sua parte, come persona giuridica, hanno un patrimonio stabile. Alcuni beni per natura propria costituiscono tale patrimonio, nel senso che senza di essi l'Istituto non avrebbe i mezzi necessari per compiere i propri fini sia nella vita interna sia per le attività apostoliche²⁰. Il patrimonio stabile di cui al §3 necessita che vi sia una assegnazione positiva e perciò il Superiore competente secondo la norma del diritto proprio determina i beni che corrispondono a tale criterio, e anche la procedura necessaria per tale assegnazione.

2.3 *I casi nei quali si richiede la licenza della Santa Sede per l'alienazione*

Secondo il can. 638 §3, se il valore dei beni che si intendono alienare eccede la somma massima indicata dalla Santa Sede, o si tratta di *ex voto* donati alla Chiesa o di cose preziose, si richiede il permesso della Santa Sede. Si tratta dell'autorizzazione necessaria per l'alienazione dei beni degli Istituti, ma solo se il valore supera la misura stabilita negli atti di alienazione, la quale non è la stessa di quella degli atti di amministrazione. La licenza della Santa Sede, quando richiesta, non sostituisce il consenso

²⁰ Negli Istituti religiosi ci sono alcuni beni, mediante un riferimento concreto e preciso con l'individuazione, che sono necessari al sostentamento dell'Istituto, della sua parte o dell'istituzione per l'apostolato e quindi inalienabili senza la dovuta solennità. Prima di tutto è necessario individuare quale bene appartiene ad una persona giuridica pubblica dell'Istituto. Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI, Istruzione (Prot. n. 300/74), in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, Roma 1987, n. 4652 circa la mutazione del proprietario e l'alienazione.

richiesto dal Consiglio del Superiore competente. Il §3 esplicita un'ulteriore licenza, adoperando il termine "*insuper*" e tale aggiunta, dal tenore della lettera del can. 1292 §2, è per la validità.

Per quanto riguarda l'alienazione dei beni ecclesiastici in genere, il can. 1292 §2 dice che spetta alla Conferenza episcopale determinare una somma al di sotto della quale non si richiedono particolari solennità²¹, e un'altra somma oltre la quale si richiede la licenza da parte della Sede Apostolica. Ci sono quindi tre categorie di cifre; una cifra minima, una media ed un'altra, massima. Ma il canone ha la clausola «salvo il disposto del can. 638 §3». Il caso degli Istituti religiosi è quindi un'eccezione e spetta all'autorità interna dell'Istituto fissare le somme secondo la necessità, per le quali si richiede una formalità o solennità, che è la licenza dell'autorità interna dell'Istituto. Ugualmente, quanto alle operazioni che non riguardano il patrimonio stabile, le ulteriori determinazioni sono lasciate al diritto proprio in quanto tale operazione fa parte dell'amministrazione (can. 638 §1), non dell'alienazione in senso del can. 638 §3²².

²¹ A norma dello stesso §1, quando si tratta dei beni di persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, se il valore è compreso tra le quantità massima e minima indicate dalla Conferenza episcopale, è competente lo stesso Vescovo, che deve tuttavia avere il consenso del Consiglio per gli affari economici e del Collegio dei consultori. Il canone fa riferimento anche agli interessati, i quali sono, ad esempio, i benefattori, il fondatore, il titolare di diritti sulla cosa da alienare. La normativa si dovrebbe applicare anche agli Istituti religiosi in modo analogo, sempre conservando l'indole e natura dell'Istituto.

²² Quanto all'alienazione di beni il cui valore non supera la somma minima stabilita dal diritto proprio, se tale somma esi-

Spetta al diritto proprio fissare la somma di queste diverse categorie, l'autorità competente a dare la licenza e la procedura richiesta per il retto utilizzo e la protezione dei beni dell'Istituto.

Il can. 638 §3 dice che la somma oltre la quale bisogna ricorrere alla Sede Apostolica è fissata dalla stessa Santa Sede, ossia dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o la Congregazione per le Chiese orientali. Spetta alla Santa Sede determinare la somma massima oltre la quale è necessario il suo permesso. Di fatto, la Conferenza episcopale non ha competenza sulla vita interna degli Istituti religiosi²³. La Santa Sede, però, nella maggior parte dei casi, sembra usare la somma fissata dalle Conferenze episcopali per gli Istituti religiosi.

Per quanto riguarda l'alienazione delle cosiddette donazioni votive fatte ad un Istituto religioso, oppure di oggetti preziosi dal punto di vista dell'arte o dell'antichità, si richiede sempre la licenza da parte della Santa Sede per la validità, anche se il valore di tali oggetti è inferiore alla somma massima fissata²⁴. La licenza della Santa Sede viene richiesta

ste nell'Istituto, in modo analogo al can. 1292 §2, non si richiede alcuna licenza del Superiore competente.

²³ Il rescritto pontificio *Cum admotae* del 1963 (cf. nota 15) ha affidato la competenza alla Conferenza episcopale nazionale o regionale.

²⁴ Come abbiamo visto sopra (cf. 1.2), il can. 1283 sull'amministrazione esige norme chiare nel diritto proprio riguardanti un inventario esatto e puntuale degli immobili, dei mobili preziosi o che rappresentino qualche interesse culturale con la loro descrizione e valutazione. Questo elenco può servire, per il caso menzionato nel can. 638 §3, per gli atti di alienazione negli Istituti religiosi.

per i doni votivi e gli oggetti storicamente o artisticamente preziosi, cioè quando si tratta non solo di denaro, ma anche di sacralità, storicità e di cultura. Il can. 1190 §2 dice ugualmente che le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo senza la licenza della Sede Apostolica²⁵. La lettera circolare *Opera artis*²⁶, una delle fonti del can. 638 §3, n. 7 ha ordinato che l'alienazione di cose preziose, specialmente *ex voto*, richiede che nelle istanze venga chiaramente indicato il parere della Commissione per l'arte sacra e per la sacra liturgia e, se il caso lo permette, anche il parere della Commissione per la musica sacra e degli esperti. In questi casi, se viene richiesto dalla legislazione statale locale, necessita il benestare dell'Organo civile competente in materia.

2.4 Altri requisiti per l'alienazione

Per quanto riguarda i requisiti per la liceità dell'atto di alienazione, il can. 1293 tratta di alcune disposizioni che devono essere osservate, ad esempio, la giusta causa e la cautela. Secondo il canone, quando il valore della cosa che viene alienata superi la somma stabilita per l'alienazione, necessita una

²⁵ È necessario il permesso della Santa Sede anche trasferire la materia in questione in modo definitivo. Il Codice del 1917 diceva anche «in aliam ecclesiam transferri» (can. 1281 §1). Vedi anche il can. 1171 sull'uso di cose sacre nel Codice attuale.

²⁶ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare, 11 aprile 1971, AAS 63 (1971) 315-317 circa la cura del patrimonio storico-artistico della Chiesa.

“giusta causa”. Nel caso degli Istituti religiosi, sarà valutata dai Superiori competenti con serietà e attenzione sugli elementi contemplati nel canone: la necessità urgente, l'utilità evidente, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale. L'elenco indicato nel can. 1293 §1, 1° non sembra esaustivo, ma esemplificativo²⁷. Ci si può chiedere se alienazione oppure la vendita dei beni temporali di patrimonio stabile degli Istituti religiosi deve essere sempre motivata da giusta causa o meno. Spetta all'autorità competente nell'istituto giudicare realisticamente il motivo, ma la scarsità delle vocazioni non può automaticamente creare la giusta causa. Il canone parla anche di perizia e di ogni altra cautela necessaria (§1, 2°). La valutazione deve essere fatta da periti ossia esperti nella concerned scienza. Dicendo «*a peritis*», si parla di periti al plurale, e la stima deve essere fatta per iscritto. Il §2 dice «per evitare danni alla Chiesa». La parola “*Ecclesia*” qui sembra riferire ad una determinata persona giuridica pubblica, l'Istituto stesso o la Chiesa locale. Lo scopo indicato nel §2 può essere conseguito, ad esempio, richiedendo determinate qualità nell'acquirente, ad esempio, che sia un ente ecclesiastico con o senza personalità giuridica.

Inoltre, il can. 1294 obbliga a non vendere ordinariamente ad un prezzo inferiore rispetto a quello stimato, e a collocare il denaro ricavato in modo

²⁷ All'elenco contenuto nel can. 1530 §1, 2° del Codice del 1917, questo canone aggiunge «la carità o altra grave ragione pastorale». Facendo riferimento sia alla carità sia alla ragione pastorale, il Codice attuale apre in modo ragionevole la possibilità di alienazione anche se chiede una “grave” ragione.

sicuro e per i fini dell'alienazione. Il §1 ordina che il prezzo dell'alienazione non sia inferiore a quello della stima, cioè mira a proteggere il patrimonio stabile dell'Istituto, ma il canone contiene l'avverbio "*ordinarie*". Ci possono infatti essere delle ragioni che possono giustamente consigliare l'alienazione ad un prezzo inferiore, ad esempio, se l'alienazione dei beni degli Istituti sia fatta ad un'altra persona giuridica ecclesiastica, oppure per fini di carità o per un motivo religioso. La circostanza dovrebbe essere valutata dal Superiore competente cui spetta dare il permesso. Il denaro ricavato dall'alienazione, dice il §2, deve essere impiegato con cautela a beneficio della Chiesa, e quindi, nel nostro caso, dell'Istituto stesso oppure deve essere adoperato prudentemente per adempiere i fini specifici dell'alienazione, ad esempio, costruire una nuova casa religiosa, aiutare altre Province più bisognose, provvedere ad una necessità dell'apostolato in un nuovo campo, ecc.

Secondo la norma del can. 1296, se i beni dell'Istituto sono stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione è civilmente valida, il Superiore competente deve stabilire se si debba intentare un'azione affinché l'Istituto possa rivendicare i suoi diritti, ad esempio, recuperare la stessa cosa o il risarcimento del prezzo. Il Superiore competente dell'Istituto deve precisare le opportune azioni, cioè di che tipo, chi debba agire in giudizio o contro chi, ecc²⁸. Altri elementi di cui tenere conto nell'atto

²⁸ Questo canone fa riferimento solo all'alienazione in senso stretto e non sembra includere il negozio di cui la seconda parte del can. 638 §3, cioè, il senso largo dell'alienazione (cf. can. 1295), ma non vieta espressamente un'applicazione larga.

di alienazione sono indicati nei canoni seguenti, la locazione (can. 1297) e il divieto di vendita dei beni ai propri amministratori e ai loro parenti (can. 1298). Nel Libro VII, inoltre, trattando il tema dei modi di evitare il giudizio, il can. 1715 §2 dice che se si tratta di beni ecclesiastici temporali, ogniquale volta la materia lo richiede si osservino le formalità stabilite dal diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche. In fine è da ricordare che l'alienazione di beni senza il necessario permesso è punita a norma del can. 1377: «Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena».

2.5 *La responsabilità dell'Ordinario del luogo per l'alienazione degli Istituti di diritto diocesano e dei monasteri sui iuris*

Il can. 638 §4 ribadisce che per la validità di un'alienazione fatta da un Istituto di diritto diocesano o da un monastero *sui iuris* di cui al can. 615 (cioè quello che non ha un altro Superiore maggiore oltre al proprio Moderatore, né è associato ad un Istituto religioso in modo che il Superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle Costituzioni), è sempre necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo, anche nel caso in cui la somma coinvolta nell'alienazione non superi quella fissata dalla Santa Sede²⁹. Un Istituto di diritto diocesano rimane sotto la speciale cura del

²⁹ Il canone è complementare al can. 1276 §1 e si applica anche alle Società di vita apostolica di diritto diocesano a norma del can. 741. Per i monasteri il diritto e il dovere dell'Ordinario del luogo è limitato a quelli di cui tratta il can. 615.

Vescovo diocesano, sempre fatta salva la sua legittima autonomia (cf. can. 594). Similmente un monastero di cui al can. 615 viene affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto. Se l'Ordinario deve dare il suo consenso sia per un'alienazione sia per i beni specificati nel can. 638 §3, tale permesso deve essere dato previamente per ottenere la licenza della Santa Sede³⁰.

Il §4 tratta dell'atto di alienazione in cui l'Ordinario del luogo agisce come se fosse un Superiore competente dell'Istituto. Il Vescovo è l'autorità responsabile e indipendente in materia anche dell'amministrazione dei beni nella diocesi (can. 392 §2). Il Codice quindi gli affida di esercitare il diritto e il dovere di vigilanza di cui al can. 1276 §2, e la vigilanza richiesta si attua, nel caso dell'alienazione, mediante una specie di tutela e di controllo. Il can. 638 §4 non determina la somma a partire dalla quale sia necessario il consenso da parte dell'Ordinario. È evidente che il consenso richiesto è necessario se si tratta di somme di certa misura. In ogni caso, sarà utile che la Conferenza episcopale in ciascuna regione, unitamente con la Conferenza dei Superiori maggiori degli Istituti religiosi interessata (cf. can. 708), determini a partire da quale somma sia necessario il consenso da parte dell'Ordinario del luogo. Tale regola non si applica per gli Istituti religiosi di diritto pontificio³¹, né ai monasteri *sui iuris* che appartengono alla Congregazione monastica.

³⁰ Il regolamento già si trovava nel Codice del 1917: cann. 533 §1, 1° e 534 §1.

³¹ Esiste tuttavia una lettera cui prestare attenzione: CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE

Conclusione

La difficoltà di trattare la materia dell'amministrazione dei beni temporali degli Istituti religiosi, oltre alla complessità della normativa e della procedura richieste negli affari economici in genere nel mondo di oggi, deriva in certo modo dal fatto che il Codice di diritto canonico non offre una definizione quantitativa per l'amministrazione e l'alienazione, ma si limita a regolamentare la prassi, dando un criterio finalistico. Essendo opportuna una larga applicazione del principio di sussidiarietà, anche

SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Lettera spedita ai Moderatori supremi degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, 21 dicembre 2004 (Prot. N. 971/2004). Si tratta di una lettera ufficiale che vuole informare circa la prassi della Congregazione sull'alienazione. Cf. R. GEISINGER, «Some Ongoing Considerations in Canon Law for Treasurers General of Religious Institutes», *Periodica* 95 (2006) 243-244. La suddetta Congregazione informa che quando il valore del bene periziato supera la somma massima fissata dalla Conferenza Episcopale e recepita dalla medesima, per la concessione della prescritta licenza agli Istituti di vita consacrata di diritto pontificio si richiede ora il parere dell'Ordinario del luogo dove è ubicato il bene sulla progettata vendita. La Congregazione spiega i motivi dandone tre: favorire le mutue relazioni tra Vescovi e Istituti; evitare che il patrimonio ecclesiastico si impoverisca; consentire all'Ordinario del luogo di valutare l'opportunità dell'acquisto del bene. Gli Istituti religiosi di diritto pontificio nel rispetto dell'autonomia sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla Sede Apostolica per ciò che riguarda la vita e la disciplina interna dell'Istituto (can. 593). La sottomissione diretta alla Sede Apostolica significa che non esistono altre autorità intermedie tra la Santa Sede e gli Istituti per quanto riguarda la vita interna ed il governo. La sottomissione alla Santa Sede riguarda il governo interno e la disciplina, perciò include anche le alienazioni dei beni.

nel rispetto della giusta autonomia del governo interno degli Istituti, non sembra possibile né opportuno richiedere di avere delle norme oggettive e assolute applicabili a tutti gli Istituti religiosi per questa materia. Come abbiamo visto sopra, si devono considerare diversi elementi, non solamente la quantità dei beni coinvolti, ma anche la natura degli atti e le esigenze economiche nella situazione concreta sia dell'Istituto sia della Chiesa locale, per cui si richiede sempre il conseguimento dei fini ecclesiastici.

La giusta autonomia di governo di cui al can. 586 §1 comprende l'amministrazione dei beni temporali come parte del governo. Il can. 638, un canone piuttosto tecnico e giuridico, domanda la conoscenza e il rispetto delle norme del diritto canonico, perché il patrimonio ecclesiale sia adeguatamente tutelato e amministrato per il bene degli Istituti e della Chiesa. In questo proposito, ci sono diversi fattori di cui tenere conto. Prima di tutto, per la normativa concernente i religiosi, come si fa nel Codice del 1983 nel Libro V (cann. 1291, 1292 e 1295), si parla di alienazione in senso proprio e in senso largo, cioè, di qualsiasi negozio «*in quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest*» in un unico paragrafo (can. 638 §3). Secondo ciò che è definito dalla normativa sull'alienazione nel Libro V per le persone giuridiche in genere, e dal suddetto canone per gli Istituti religiosi, si trovano criteri sostanziali (il patrimonio stabile), quantitativi (somma massima fissata), e qualitativi di sacralità (doni votivi) e di storicità o dell'arte (cose preziose). Gli atti di amministrazione o ordinaria o straordinaria, invece, riguardano tutti i beni degli Istituti e anche tutti gli affari economici di essi, e, differentemente dal caso

dell'alienazione, i criteri dati nei canoni del Codice attuale trattano il fine e la misura degli atti.

Per quanto riguarda il rispetto del fine dei beni e della povertà evangelica collettiva degli Istituti, certo è estraneo al conseguimento dei fini della Chiesa il possesso e l'uso di beni che siano destinati all'arricchimento degli Istituti o di singoli religiosi. È difficile, tuttavia, determinare un criterio che possa distinguere ciò che non è strettamente necessario per servire al fine dell'Istituto da tutto ciò che esso possiede. La misura di un uso moderato delle cose materiali può variare secondo la natura di ciascun Istituto e comunità, ma il testo del can. 638 deve essere letto secondo lo spirito dei canoni che lo precedono nella stessa sezione del Codice; ad esempio, il can. 634 §2 rivolge a tutti gli Istituti religiosi un'esortazione di carattere spirituale e pastorale per una testimonianza collettiva della povertà religiosa, di evitare ogni parvenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni. Ogni Istituto inoltre deve stabilire norme per l'amministrazione dei beni che riflettano il carisma e lo spirito di povertà suo proprio. Il can. 635 §2 infatti richiede le norme proprie mediante le quali la povertà propria dell'Istituto deve essere favorita, tutelata e manifestata.

La necessità o non necessità di beni temporali per il raggiungimento dei fini della Chiesa è da valutarsi in modo concreto. Per gli Istituti religiosi non ci può essere altro criterio che non il loro spirito di fondazione e il fine proprio. Certo, molto dipenderà dalla sensibilità dei vari Superiori e ufficiali, che dovranno essere sempre attenti alle esigenze della povertà evangelica sia individuale sia collettiva. In ogni modo, è necessario mettere in risalto l'indole specifica dell'Istituto, e in modo particolare la sua

povertà caratteristica (cf. can. 598 §1). Il diritto proprio deve esprimere non solo il limite dell'uso e dell'amministrazione, ma anche il diritto alla povertà secondo l'ideale e le intenzioni dei fondatori. Il criterio chiave per stabilire delle norme nel diritto proprio dovrebbe essere la comprensione della testimonianza evangelica da parte dell'Istituto, non in primo luogo un'amministrazione efficace.

YUJI SUGAWARA, S.J.